

# Tribunale di Sondrio

## Sezione fallimentare

Il Tribunale di Sondrio in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati:

Dr. Giorgio Barbuto	Presidente
Dr. Luca Giani	Giudice
Dr.ssa Marta Paganini	Giudice relatore

ha pronunciato il seguente

### DECRETO

Con ricorso depositato in data 11.3.2016 Omatec s.r.l. ha chiesto l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, con riserva di depositare la proposta, il piano e la documentazione di cui all'art. 161 co. 2 e 3 l.f..

Nel termine concesso e successivamente prorogato Omatec s.r.l. ha depositato la predetta documentazione, presentando un concordato di natura puramente liquidatoria con cessione di beni, ipotizzando tempi di adempimento nell'arco di 3/5 anni e proponendo il pagamento integrale dei crediti prededucibili e dei crediti privilegiati e parziale al 25,86% (percentuale originaria del 29,43% poi rettificata dal Commissario Giudiziale in sede di relazione ex art. 172 l.f.) dei creditori chirografari.

Con decreto dell'11.11.2016 la ricorrente è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo e in data 30.3.2017 si è svolta l'adunanza dei creditori, che si è conclusa con il voto favorevole dell'82,36% dei creditori chirografari, pari ad € 2.462.648.

Aperto il giudizio di omologazione, le parti si sono regolarmente costituite e il contraddittorio è stato correttamente perfezionato anche nei confronti dei creditori dissenzienti.

In data 4.9.2017 il Commissario ha depositato il proprio motivato parere, esprimendo una valutazione positiva rispetto all'omologazione del concordato. In particolare ha evidenziato che nelle more è stata presentata un'offerta irrevocabile d'acquisto avente ad oggetto il capannone industriale della società al prezzo di € 800.000. Tale importo, sebbene inferiore al prezzo di stima indicato nel piano (€ 952.500), consente il rispetto della percentuale di soddisfo dei creditori chirografari, seppur ridotta al 20,73%. Si osserva che tale circostanza



era già stata illustrata ai creditori prima dell'adunanza del 30.3.2017 (benchè la proposta di acquisto sia stata formalizzata soltanto successivamente).

Tutto ciò premesso, rilevato che non sono state proposte opposizioni, verificata la regolarità della procedura e l'esito della votazione, sussistono i presupposti per l'omologazione del concordato.

Non si ravvisano ostacoli alla nomina del liquidatore giudiziale nella persona del dott. Giuseppe Nicosia indicata dalla società, professionista avente i requisiti di cui all'art. 28 l.f., resosi disponibile ad assumere l'incarico per un compenso pari ad € 30.000.

P.Q.M.

Il Tribunale di Sondrio definitivamente pronunciando così provvede:

- omologa il concordato preventivo proposto da Omatec s.r.l., con sede legale in Talamona via Piemonte n. 335;
- nomina liquidatore giudiziale il dott. Giuseppe Nicosia iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Monza e Brianza al n. 477, il quale si atterrà alle seguenti disposizioni:
  - le attività di liquidazione e gli adempimenti gestionali previsti nel piano verranno condotti dal liquidatore giudiziale sotto la vigilanza del commissario giudiziale;
  - il liquidatore individuerà in concreto le modalità della liquidazione conformemente a quanto specificamente previsto nella proposta concordataria ovvero, in difetto di specifiche previsioni o in caso di intervenuto superamento delle previsioni contenute nella proposta, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 105 ss l.f., procedendo quindi alle vendite mediante procedura competitiva, previa acquisizione in ogni caso del parere del commissario giudiziale e dell'autorizzazione al Giudice delegato almeno 10 giorni prima del compimento dell'atto;
  - per le transazioni e ogni altro diverso atto di straordinaria amministrazione, il liquidatore dovrà munirsi dell'autorizzazione del comitato dei creditori e del parere favorevole del commissario giudiziale, dandone al contempo informazione al Giudice delegato;
  - il liquidatore richiederà il parere del commissario giudiziale e l'autorizzazione del Giudice delegato per promuovere azioni giudiziali o costituirsi in giudizio, nonché il parere del commissario giudiziale e l'autorizzazione del comitato dei creditori per la nomina di tecnici o coadiutori;
  - il liquidatore terrà informati il commissario giudiziale, il comitato dei creditori e il Giudice delegato in ordine allo stato e alle prospettive di attuazione del piano di liquidazione mediante il deposito in cancelleria di relazioni semestrali illustrative



relative ai periodi 1.1/30.6 e 1.7/31.12 di ciascun anno; esse, unitamente al relativo parere del commissario giudiziale, saranno comunicate ai creditori a norma dell'art. 171 co. 2 l.f.;

- il commissario giudiziale sorveglierà lo svolgimento della liquidazione, anche visionando la documentazione contabile e fornendo il suo motivato parere sulle relazioni semestrali di cui al punto precedente, e terrà tempestivamente informati il comitato dei creditori e il Giudice delegato in ordine ad eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio ai creditori e, in caso di inadempimenti, valuterà con il Giudice delegato l'adozione delle più opportune iniziative;
- le somme ricavate dalla liquidazione saranno depositate dal liquidatore sul c/c intestato alla procedura e i prelievi saranno vincolati al visto preventivo del commissario giudiziale;
- il liquidatore dovrà registrare ogni operazione contabile in un apposito registro previamente vidimato dal commissario giudiziale;
- il liquidatore provvederà a ripartire tra i creditori, il più presto possibile, le somme via via realizzate dalla liquidazione sulla base di piani di riparto predisposti in ragione della collocazione e del grado dei crediti, vistati dal commissario giudiziale e corredati del parere del comitato dei creditori, con la eventuale previsione di accantonamenti la cui costituzione dovrà essere adeguatamente motivata; il commissario giudiziale procederà quindi tempestivamente alla comunicazione dei piani di riparto a tutti i creditori;
- entro 30 giorni dalla data di completamento delle operazioni di liquidazione, il liquidatore depositerà in cancelleria, per la presa d'atto da parte del Giudice delegato, il rendiconto finale, corredato dalla documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta esecuzione dei pagamenti ai creditori, unitamente al relativo parere del commissario giudiziale e all'attestazione di quest'ultimo circa l'avvenuta presentazione e la completezza della documentazione attestante i pagamenti; quindi il commissario giudiziale provvederà alla comunicazione del rendiconto ai creditori;
- il Giudice delegato autorizzerà il prelievo delle somme liquidate a titolo di compenso al liquidatore e al commissario giudiziale solo a seguito dell'attestazione indicata al punto precedente;
- resta riservato al Giudice delegato il potere di assumere ogni altro opportuno provvedimento e di autorizzare ogni ulteriore e diversa attività non espressamente



prevista nei punti precedenti, che si rivelasse necessaria nella fase di attuazione del concordato;

- riserva al Giudice delegato, sulla base di un'istanza che il liquidatore presenterà nel più breve tempo possibile, la nomina del comitato dei creditori, a cui si applicheranno, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 40, 41 e 182 co, 3 l.f.;
- manda alla cancelleria per la comunicazione del presente decreto alla Omatec s.r.l., al commissario giudiziale e al liquidatore, nonché per la pubblicazione a norma dell'art. 17 l.f.;
- manda al commissario giudiziale per la comunicazione del presente decreto ai creditori.

Sondrio, 3.10.2017

Il Presidente

Dr. Giorgio Barbutto

Il Giudice rel.

Dr.ssa Marta Paganini

